

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2010**
Disposizioni concernenti la realizzazione del
«Grande Evento» EXPO Milano 2015.
(Ordinanza n. 3900) (10A12523) (GU n. 243 del
16-10-2010)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle dichiarazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la qualificazione di «Grande Evento»;

Ritenuto che da tale qualificazione discende l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 225/1992 e nell'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare la possibilità di adottare ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con effetto derogatorio per le norme dell'ordinamento vigente;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che attribuisce al sindaco di Milano l'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente dell'esposizione universale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa ordinaria previste dall'art. 3 e del 19 gennaio 2010, n. 3840;

Visto il dossier di registrazione dell'evento depositato al BIE;

Vista la nota in data 5 agosto 2010, con la quale il sindaco di Milano - Commissario straordinario delegato ha rappresentato l'esigenza di adeguare l'apparato derogatorio alle modifiche legislative sopravvenute e di avvalersi di talune ulteriori deroghe alla normativa ordinaria, finalizzate, in particolare, alla localizzazione del sito Expo ed alla realizzazione delle relative opere;

Considerato che l'evento, di rilevanza mondiale, per il quale il Governo della Repubblica italiana ha assunto accordi internazionali e specificamente ha garantito al BIE la piena riuscita dell'EXPO 2015, richiede, tra gli altri, l'adozione di provvedimenti urgenti per assicurare la tempestività degli interventi;

Considerato che, in attuazione di tali impegni internazionali, tutti gli enti locali interessati, aderendo all'accordo di programma promosso dal comune di Milano, hanno concordemente predisposto una variante agli strumenti urbanistici generali per adeguare la disciplina urbanistica al fine garantire la disponibilità delle aree per l'allestimento della mostra internazionale e per disporre la riqualificazione del sito successivamente allo svolgimento

dell'evento, coerentemente al Dossier di registrazione depositato al BIE;

Considerato altresì che il BIE ha richiesto che sia assicurata la disponibilità del sito al fine di ottenere la registrazione dell'evento e che le procedure ordinarie in corso non garantiscono, allo stato attuale, il tempestivo raggiungimento del risultato;

Considerato che lo Stato Italiano deve potere fornire le garanzie richieste entro la prossima riunione del BIE fissata per il 18 ottobre 2010, al fine di ottenere la registrazione dell'Expo 2015 di Milano nella successiva riunione dell'Assemblea Generale del BIE fissata per il 23 novembre 2010;

Vista la nota del 10 settembre 2010, con cui, tra l'altro, il Presidente della regione Lombardia rappresenta la necessità che vengano rafforzati i poteri commissariali mediante l'adozione di una apposita ordinanza finalizzata ad accelerare le attività commissariali;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 4 ottobre 2010;

Dispone:

Art. 1

1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dal Governo Italiano, il Commissario straordinario delegato Letizia Moratti è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disponibilità delle aree individuate nel dossier di registrazione nei tempi richiesti dal BIE, in deroga alla disciplina ordinaria, come disposto nella presente ordinanza e in quelle precedenti citate in premessa.

2. L'adozione dei suddetti provvedimenti da parte del Commissario straordinario delegato sostituisce, ad ogni effetto di legge, accordi, pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni, ovvero atti e provvedimenti comunque denominati, di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, anche se previsti da precedenti ordinanze e costituisce variante alle previsioni degli strumenti urbanistici degli enti territoriali interessati.

3. Le opere necessarie per la realizzazione del sito espositivo, individuate con apposito provvedimento commissariale, potranno essere localizzate, approvate, nonché dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche se non incluse in atti di programmazione del comune di Milano e di altre Amministrazioni interessate, con facoltà di deroga alla disciplina ordinaria, nei limiti della presente ordinanza e di quelle precedenti citate in premessa.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e del citato decreto legislativo n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il Commissario straordinario delegato, è autorizzato ad avvalersi dei poteri conferiti dalla presente ordinanza e da quelle precedenti citate in premessa, per l'esecuzione degli interventi inseriti nella programmazione triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione comunale funzionali alla realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

Art. 2

1. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3840 del 19 gennaio 2010, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, anche al fine di stabilire regole procedimentali volte al contenimento dei tempi e alla flessibilita' degli strumenti giuridici, il Commissario straordinario delegato e' altresì autorizzato, per realizzare le opere pubbliche indicate nell'articolo precedente nonche' quelle previste nelle programmazioni comunali e provinciali, funzionali al grande evento, ad avvalersi delle seguenti ulteriori deroghe alla normativa ordinaria:

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 2 e 3;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, art. 2, comma 203;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli (omissis), 14, 15, 19, (omissis);

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 12 e 79 come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 53 del 12 aprile 2010 e dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; art 128 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 195, 196, 197 e 198;

legge n. 241/1990, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, e 19 come modificati ed integrati dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010;

legge regionale della Lombardia n. 2/2003, art. 6;

legge regionale della Lombardia n. 5/2010, art. 15;

legge regionale della Lombardia n. 12/2005, articoli 12, 14, 16, 18, 20, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 48, 50, 55 e 55-bis, 74 e 79.

La presente ordinanza verra' sottoposta al controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2010
Ulteriori disposizioni urgenti concernenti la realizzazione del «Grande Evento»
EXPO Milano 2015. (Ordinanza n. 3901) (10A12524) (GU n. 243 del 16-10-2010)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112;

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la qualificazione di «grande evento»;

Ritenuto che da tale qualificazione discende l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n.225 del 1992 e nell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, ed in particolare la possibilità di adottare ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con effetto derogatorio per le norme dell'ordinamento vigente;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che attribuisce al Sindaco di Milano l'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente dell'Esposizione universale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa ordinaria previste dall'art. 3, e del 19 gennaio 2010, n. 3840;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010 recante: «Disposizioni concernenti la realizzazione del «grande evento» Expo Milano 2015»;

Tenuto conto che, per quanto concerne l'acquisizione delle aree, i Soci di Expo 2015 S.p.A., in data 5 ottobre 2010, avrebbero raggiunto l'accordo per ottenere da subito la disponibilità dei terreni attraverso la costituzione di un diritto di superficie, che verrà regolato con un apposito atto;

Vista la riunione tenutasi il giorno 7 ottobre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Commissario straordinario delegato;

Considerato, quindi, che il grande evento in rassegna richiamerà'

nella città di Milano e nell'intero Paese l'affluenza di milioni di visitatori e che si renderà necessario adottare specifici interventi volti a garantire, in particolare, un regolare afflusso e deflusso delle persone, nelle aree interessate dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Vista la nota della Corte dei Conti in data 7 ottobre 2010;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1

1. Il Commissario delegato straordinario Sindaco di Milano per lo svolgimento delle attività inerenti alla realizzazione del «grande evento» Expo Milano 2015 provvede con i poteri previsti nella presente ordinanza e in quelle richiamate in premessa, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Art. 2

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010 sono soppresse le deroghe agli articoli 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La deroga agli articoli 8, 11, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa nei limiti di sotto specificati:

articolo 8, comma 1, lettera c);

articolo 11, comma 4;

articoli 20, 21, 22 e 22-bis limitatamente ai termini ivi indicati che sono dimezzati.

3. Il Commissario straordinario delegato può agire in deroga agli articoli 11, 12 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa comunitaria e nei termini indicati nei commi seguenti.

4. L'aggiudicazione è decisa al termine della procedura e pubblicata sul sito internet del comune di Milano, nonché comunicata ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche solo tramite fax o per posta elettronica, qualora tale modalità sia prevista dal bando di gara o nella lettera d'invito. Con le stesse modalità l'Amministrazione comunica d'ufficio anche le esclusioni e la decisione di non aggiudicare.

5. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

6. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.

7. La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Milano.

8. Anche e nelle procedure già bandite, il responsabile del procedimento, qualora vi siano ragioni d'urgenza, può autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori o del servizio anche nel termine dilatorio previsto per la stipulazione del contratto, purché siano decorsi almeno dieci giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. 1) della legge 14

gennaio 1994, n. 20 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010